

**BANDO DI GARA**  
**MEDIANTE PROCEDURA APERTA**  
PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA  
**CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**  
NELLA **SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE**

**ALLEGATO 1**  
**Statuto della**  
**SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A. in Liquidazione**

Allegato "C"  
all'atto N. 45.378  
di raccolta

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI

Società per Azioni

STATUTO,

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE

La Società costituita in Genova con atto 24 Aprile 1898 del Notaro Giacomo Sciello si denomina "Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri - Società per Azioni" ed è retta dal presente Statuto.

Art. 2

SEDE

La Società ha sede legale in Padova.

Art. 3

OGGETTO

La Società ha per oggetto, la produzione, la raffinazione ed il commercio degli alcoli e degli zuccheri e dei loro sottoprodotti e derivati, l'attività immobiliare ed edilizia, nonché l'esercizio di attività complementari, accessorie, ausiliari ed affini, ivi compresa l'industria agricola, ed il commercio dei prodotti tutti inerenti alle attività stesse.

La Società potrà:

- a) acquistare, alienare, permutare, prendere o cedere in affitto ed in comodato beni mobili ed immobili; creare qualsiasi impianto che direttamente od indirettamente interessi la realizzazione delle predette finalità e, in particolare modo, qualsiasi gestione agricola, industriale e commerciale che le consenta di assicurarsi le materie ed i prodotti necessari per il conseguimento dei suoi scopi sociali;
- b) concorrere alla formazione di società od acquistare azioni e partecipazioni in società aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini al proprio, anche mediante il conferimento di beni in natura;
- c) dare od assumere interessenze e compiere ogni operazione industriale, commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, diretta in qualsiasi modo alla realizzazione degli scopi sociali, prestando anche cauzioni e rilasciando fidejussioni a favore di terzi;
- d) compiere ogni altra operazione comunque connessa con le attività che costituiscono l'oggetto sociale e che sia considerata idonea ed utile al conseguimento di questo.

Art. 4

DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila) e potrà essere ulteriormente prorogata.



----- Art. 5 -----

----- CAPITALE -----

Il capitale della Società è di Euro 26.489.014,70 (ventiseimilioniquattrocentottantanovemilaquattordici virgola settanta) suddiviso in n. 20.119.558 (ventimilionicentodiciannovemilacinquecentocinquantotto) azioni ordinarie e n. 5.597.932 (cinquemilionicinquecentonovantasettemilanovecentotrentadue) azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, come stabilito all'art. 32, senza limitazione di voto: il valore nominale sia delle azioni ordinarie, sia di quelle privilegiate è di Euro 1,03 (uno virgola zero tre) ciascuna. -

----- Art. 6 -----

----- AZIONI -----

Le azioni sono nominative. -----  
Le azioni sono indivisibili anche in caso di comunione. -----  
La qualità di Azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto ed importa, da parte degli Azionisti, elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge presso a Sede legale della Società, per quanto concerne i rapporti con la medesima. -----

----- Art. 7 -----

----- OBBLIGAZIONI -----

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni. -----

----- TITOLO II -----

----- DELLE ASSEMBLEE -----

----- Art. 8° -----

----- LUOGO DI CONVOCAZIONE -----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute a Padova presso la Sede legale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Art. 9 -----

----- FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE -----

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nello stesso avviso può essere fissata anche una data di seconda e ulteriore convocazione con almeno un giorno di intervallo dalla prima per la eventualità che questa andasse deserta. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. -----

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. -

----- Art. 10 -----

----- INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE -----

Possono intervenire alle Assemblee gli Azionisti che abbiano depositato le loro azioni, presso la Sede amministrativa o gli istituti di credito e gli altri enti previsti dalla Legge indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che siano già iscritti nel libro dei Soci, come pure gli Azionisti che comunque abbiano fornito all'atto del deposito i dati necessari per l'aggiornamento del libro dei Soci medesimo. --

Agli Azionisti, che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma, è rilasciato un biglietto di ammissione all'Assemblea, valevole anche per le eventuali convocazioni successive. -----

----- Art. 11 -----

----- RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE -----

Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire nelle Assemblee, può farsi rappresentare soltanto da altro Azionista che abbia, egli pure, diritto ad intervenire. ---

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito. -----

La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce al biglietto di ammissione alla Assemblea, ed è valevole per le convocazioni successive. -----

----- Art. 12 -----

----- DIRITTO DI VOTO -----

Ogni azione ha diritto ad un voto. -----

----- Art. 13 -----

----- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso; in difetto, il Presidente è eletto dalla Assemblea. -----

Il Presidente nomina un Segretario anche non Socio. -----

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaro. -----

Spetta al Presidente di constatare la regolare convocazione e la legale costituzione dell'Assemblea. -----

----- Art. 14 -----

----- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale, dall'organo amministrativo. -----

Questo termine può essere prolungato sino a centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo



richiedano. -----

L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne ricorrano le ragioni e può essere tenuta contemporaneamente alla Assemblea ordinaria. -----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

----- Art. 15 -----

**COSTITUZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E VALIDITA' DELLE SUE  
DELIBERAZIONI**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. -----

Essa delibera a maggioranza assoluta delle azioni presenti; per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci è sufficiente la maggioranza relativa. -----

----- Art. 16 -----

**COSTITUZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E VALIDITA' DELLE  
SUE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

In seconda e ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. -----

Tuttavia, anche in seconda e ulteriore convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della Sede sociale all'estero, l'emissione di azioni senza diritto di voto, con diritto limitato, o con diritto di voto subordinato, di cui al secondo comma dell'art. 2351. -----

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. -----

----- Art. 17 -----

**VOTAZIONI**

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Anche le nomine

alle cariche sociali, se non avvengono per acclamazione unanime dell'Assemblea, si fanno per alzata di mano e saranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. -----

----- Art. 18 -----

----- **VERBALI DI ASSEMBLEA** -----

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale letto ed approvato prima dello scioglimento della medesima e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaro. ----

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaro. -----

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **DEGLI AMMINISTRATORI** -----

----- **Art. 19** -----

----- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

La Società è amministrata da un Consiglio composto, secondo le determinazioni dell'Assemblea, da non meno di tre e non più di sette membri, eletti dall'Assemblea medesima; essi durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre Esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

----- **Art. 20** -----

----- **SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI** -----

Se nel corso dell'Esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, può provvedere alla nomina dell'Amministratore o degli Amministratori che debbono sostituire i mancanti sino alla prossima Assemblea ordinaria.

Qualora però i posti vacanti fossero contemporaneamente più della metà, l'intero Consiglio si intende cessato di carica e deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione integrale del Consiglio stesso. -----

----- **Art. 21** -----

----- **PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORI DELEGATI** -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente e, ove lo creda, un Vice Presidente ed un Segretario. -----

Quest'ultimo può essere anche scelto fra persone estranee al Consiglio. -----

In caso di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente ed in mancanza, assenza od impedimento anche del Vice Presidente, l'Amministratore più anziano di età fra i presenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega

e delle attribuzioni. -----

----- Art. 22 -----

----- **COMITATO ESECUTIVO** -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, uno o più Comitati esecutivi o direttivi, ai quali potrà delegare una parte dei suoi poteri; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c. -----

----- Art. 23 -----

----- **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di amministrazione e di gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza restrizione alcuna, eccettuate soltanto le deliberazioni riservate alla Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto. -----

----- Art. 24 -----

----- **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'** -----

La rappresentanza legale spetta al Presidente o a chi ne fa le veci. -----

L'uso della firma sociale spetta di norma al Presidente o a chi ne fa le veci, con le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare anche al Vice Presidente, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, ad altri Amministratori nonché a Direttori, Condirettori e Procuratori sia congiuntamente che disgiuntamente, sia per la generalità degli affari che per gruppi o specie di determinate operazioni o per singole operazioni. -----

----- Art. 25 -----

----- **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI PREPOSTI AGLI STABILIMENTI** -----

In relazione alla particolare struttura operativa, articolata in più stabilimenti e settori d'industria, ai preposti ai vari stabilimenti e servizi, con procura specifica per le varie mansioni e funzioni, incombono tutti gli adempimenti e le responsabilità esclusive inerenti la fabbricazione dei prodotti, i relativi procedimenti tecnici, il controllo delle materie prime impiegate, gli interventi per la manutenzione degli impianti, manufatti, costruzioni e immobili, per la loro rispondenza alle norme legislative anche in tema di inquinamento e di infortunistica, nonché gli obblighi verso il personale dipendente. -----

----- Art. 26 -----

----- **CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO** -----

Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo creda opportuno, ovvero quando la convocazione viene richiesta, per iscritto, da almeno due Sindaci. -----

Il Consiglio si riunisce tanto nella Sede sociale che altrove. -----

La convocazione con l'indicazione del giorno, del luogo,

dell'ora e delle materie da trattarsi deve essere fatta con invito scritto, spedito almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito è diramato telegraficamente. -----

Le sedute del Consiglio non sono valide se non sono presenti personalmente più della metà degli Amministratori in carica. -  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

----- Art. 27 -----

----- RETRIBUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----

Gli amministratori hanno diritto alla remunerazione stabilita dall'Assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. -----

----- Art. 28 -----

----- PROCESSI VERBALI -----

I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario. -----

Le copie o gli estratti di questi verbali, certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci, costituiscono le prove legali delle deliberazioni ivi contenute. -----

----- TITOLO IV -----

----- DEL COLLEGIO SINDACALE -----

----- Art. 29 -----

----- COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO -----

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi. L'Assemblea elegge tra essi il Presidente. -----

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati come da decreto ministeriale. -----

Essi sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Assemblea può affidare al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti. In tal caso, l'intero Collegio deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

----- Art. 30 -----

----- RETRIBUZIONE DEI SINDACI -----

La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata



dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

----- TITOLO V -----

----- DEL BILANCIO -----

----- Art. 31 -----

----- CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE -----

L'Esercizio sociale di chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 32 -----

----- REDAZIONE DEL BILANCIO -----

Alla chiusura dell'Esercizio sociale saranno fatti l'inventario, il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite. -----

I proventi dell'Esercizio; depurati dalle spese generali e particolari dell'azienda, nonché dalle quote di ammortamento e di deperimento determinate dal Consiglio e dalle perdite di Esercizio, costituiscono l'utile netto, che viene ripartito come segue: -----

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale finché essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e, se la riserva fosse discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; -----

b) il residuo, dedotte le somme che l'assemblea deliberasse eventualmente di destinare ad accantonamenti o riserve, sarà attribuito: -----

- per il 3% (tre per cento) al Consiglio di Amministrazione; -

- per il 97% (novantasette per cento) come segue: -----

\* alle azioni privilegiate sarà assegnato un primo dividendo fino alla concorrenza dell'8% (otto per cento) del loro valore nominale; -----

\* gli ulteriori eventuali utili saranno assegnati alle azioni ordinarie fino alla concorrenza dell'8% (otto per cento) del loro valore nominale; -----

\* l'eventuale residuo sarà ripartito in parti eguali fra tutte le azioni sia ordinarie che privilegiate. -----

----- Art. 33 -----

----- PAGAMENTO DIVIDENDI -----

I dividendi saranno pagati agli Azionisti nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----

I dividendi, non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, sono prescritti a favore della Società. -

----- TITOLO VI -----

----- DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 34 -----

In caso di scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi, saranno stabilite dall'Assemblea. -----

F.TO RICCARDO BONIVENTO -----

F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S. -----